

COMUNE DI MARRADI

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI
(TARI)**

**APPROVATO CON Delib.C.C. n. 31 del 11.07.2014
MODIFICATO CON Delib C.C n.°47 del 22.07.2015
MODIFICATO CON Delib C.C n.° 11 DEL 06.04.2016
MODIFICATO CON Delib C.C n.°12 del 31.03.2017**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento*
- Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti*
- Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani*
- Art. 4 – Soggetto attivo*
- Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo*
- Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria*
- Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa*
- Art. 8 – Esclusioni dal tributo*
- Art. 9 – Categorie di utenza*
- Art. 10 - Tariffe del tributo*
- Art. 11 – Tributo giornaliero*
- Art. 12– Tributo provinciale*
- Art. 13 – Riduzioni del tributo*
- Art.14 – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di Rifiuti Urbani e Speciali*
- Art. 15 – Agevolazioni*
- Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni*
- Art. 17 – Riscossione*
- Art. 18 – Dichiarazione*
- Art. 19 – Rimborsi e compensazione*
- Art. 20 – Funzionario Responsabile*
- Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni*
- Art. 22 – Riscossione coattiva*
- Art. 23 – Contenzioso*
- Art. 24 – Entrata in vigore del regolamento*
- Art. 25 – Clausola di adeguamento*
- Allegati A-B-C*

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Marradi dell'imposta unica comunale (IUC), per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con lo stesso attivare la tariffa avente natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del DLgs 152/06 e s.m.i., secondo l'origine in rifiuti **urbani** e **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
7. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Si considerano **rifiuti assimilati agli urbani**, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose individuate con disposizioni comunali.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori e di detentori quindi, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio o il

proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti, che non costituiscono locale o pertinenza allo stesso, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 8;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 17, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o utenze gas, acqua luce;

f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili

i) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;

l) gli immobili strumentali all'attività agricola e d'allevamento - locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica - e florovivaistica – limitatamente alle serre a terra;

m) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;

n) per i distributori di carburante le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tari i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 17.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data d'emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio in caso di variazioni successivamente intervenute. Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici.

b) **domestiche non residenti**; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in tre unità.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

4. Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente desunto dall'iscrizione alla CCIAA, utilizzando la tabella di conversione costituente *l'allegato C* del presente regolamento.

5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 10 - Tariffe del tributo

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati

avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.15 del presente regolamento.

4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 158/1999. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilirà la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilendo i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui all'allegato 1 del D.P.R 158/99.

Art. 11 – Tributo Giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 12 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

Art. 13 – Riduzioni del tributo

1. Il tributo è graduato in relazione alla distanza tra l'utenza e il più vicino punto di conferimento, come da tabella allegata al presente regolamento (**allegato A**).
 2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
 3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 20 per cento.
 4. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 20 per cento.
 5. Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona, portatrice di handicap superiore al 67% e in seguito alla presentazione di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione del 30% sulla quota variabile. Tale riduzione è estesa anche ai nuclei familiari costituiti da più persone con all'interno portatori di handicap al 100%. In tal caso verrà applicata analoga riduzione del 30% sulla quota variabile corrispondente alla/e persona/e aventi diritto.
 6. Per tutti i nuovi insediamenti non domestici per i primi tre anni dall'insediamento è prevista la seguente riduzione:
 - l'esenzione dalla TARI. Per il primo anno
 - la riduzione del 50% sia della quota variabile che di quella fissa per il secondo anno
 - la riduzione del 30% sia della quota variabile che di quella fissa per il terzo anno
- Ai fini dell'applicazione del tributo, per imprese di nuovo insediamento si intendono:
- a. apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale nel territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere)
 - b. apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A.A.

Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento alle date riportate nelle visure camerali. Sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. L'esenzione a favore delle imprese soggetto passivo TARI di cui al presente comma troverà applicazione a condizione che, oltre alla dichiarazione prevista all'art. 17 del presente regolamento, presentino, entro il termine di 90 giorni dall'insediamento, al Servizio Tributi Associato del competente Comune d'imposizione (ovvero al gestore), apposita comunicazione inerente l'esistenza dei requisiti di esenzione recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende fruire dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e il numero di personale ivi impegnato. E' condizione indispensabile per poter usufruire dell'esenzione l'effettuazione della comunicazione entro i termini previsti. E' fatto obbligo agli interessati comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell'attività ovvero concessione dell'immobile in locazione a terzi), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della

variazione stessa. Il gestore riceverà la relativa documentazione per l'aggiornamento della banca dati.”

Art. 14 Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali sotto indicate :

Tipologia di attività	% di riduzione della Superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	10 %
VERNICIATURA	10 %
FALEGNAMERIE	10 %
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	10%
AUTOFFICINE ELETTRAUTO	10 %
GOMMISTI	10 %
LAVANDERIE E TINTORIE	10 %
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	10 %
TIPOGRAFIE VETRERIE	10 %

2. Per fruire della riduzione prevista da comma precedente, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc....) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER
 - b. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate .

Art. 15 – Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative – art.1 comma 658 legge 27/12/2013 n.147 – sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.
2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, secondo la scontistica prevista all'*allegato B* al presente regolamento. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
3. Ai sensi dell'art.7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di uno sconto ad ogni utenza domestica in funzione della partecipazione ai servizi di raccolta differenziata. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle utenze domestiche viene effettuata dal Gestore sulla base delle quantità desunte dalle raccolte collettive e individuali. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'*allegato B*.
4. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di una riduzione ad ogni utenza non domestica che destina a recupero rifiuti e presenta al gestore, in tempo utili, la relativa ed idonea documentazione, in relazione alle valorizzazioni ed alle limitazioni indicate *nell'allegato B*.
5. Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie, per le quali sono organizzati dal Gestore specifici servizi di raccolta differenziata, usufruiranno di una riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati. La valorizzazione della riduzione è riportata *nell'allegato B*.

Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 17 – Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali secondo le indicazioni stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 688 ultimo capoverso legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La tassa è liquidata in rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che verranno stabilite annualmente con apposito provvedimento dell'amministrazione comunale.
3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
7. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

8. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 18 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune - ovvero al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - utilizzando apposito modello che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune od al Gestore - in caso di affidamento della gestione TARI in concessione - o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
6. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 19 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il funzionario responsabile provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, tramite apposito provvedimento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
5. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 20 – Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal Concessionario.

Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile del tributo è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, nella persona del funzionario responsabile, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, si provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 22 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 23 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore **dal 1° gennaio 2017**.

Art. 25 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.